DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 2

I limiti di somma previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, sono elevati, rispettivamente, di trenta e di dieci volte. I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabiliti dal precedente comma e per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di amministrazione sono adottati dal direttore generale medesimo, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 3. Il limite di competenza del direttore generale per la erogazione di premi eccezionali al personale ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e' raddoppiato.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it